

SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 01/12/2022, n. 35423

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA	Antonio	-	Presidente	-
Dott. TRICOMI	Irene	-	Consigliere	-
Dott. FEDELE	Ileana	-	Consigliere	-
Dott. DE MARINIS	Nicola	-	Consigliere	-
Dott. SARRACINO	Antonella Filomena	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 734/2016 R.G. proposto da:

P.V., rappresentato e difeso dall'Avv. TONY LUIGI DE GIORGI, entrambi domiciliati a Meledugno (LE), in via Conciliazione Laterano, 8;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'INPS, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIUSEPPINA GIANNICO, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO, e ELISABETTA LANZETTA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1306/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata l'8/07/2015 R.G.N. 838/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6/10/2022 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

**RILEVATO**

Che:

Con sentenza n. 1306 dell'8 luglio 2015 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi che, in parziale accoglimento della domanda proposta da P.V., dipendente dell'Inps dall'1 agosto 2007, proveniente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (in prosieguo anche: Ministero), ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2007:

gli aveva riconosciuto il diritto al pagamento dal 2 ottobre 2007 dell'assegno mensile pensionabile percepito alle dipendenze del Ministero (derivante dal precedente passaggio dall'ente Ferrovie dello Stato); aveva dichiarato la riassorbibilità di detto assegno negli incrementi stipendiali successivi al 2 ottobre 2007.

Nel respingere gli appelli proposti da entrambe le parti di causa, la Corte territoriale riteneva non essere rilevante, ai fini della decisione, la natura di trattamento fondamentale piuttosto che di trattamento accessorio dell'assegno e, pur ricordando che in data 28 aprile 2000 il Ministero, con la determina con la quale aveva riconosciuto al lavoratore l'assegno, ne predicava la natura di elemento accessorio non riassorbibile, non dovuto sulla tredicesima mensilità e valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, rappresentava che la disciplina e la riassorbibilità del trattamento dovevano valutarsi attraverso l'esame delle fonti primarie.

A tal proposito la Corte territoriale rilevava che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, prevedeva che l'attribuzione di trattamenti economici avvenisse esclusivamente mediante contratti collettivi e che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuivano incrementi retributivi non previsti nella contrattazione collettiva cessavano di avere efficacia dall'entrata in vigore del successivo rinnovo contrattuale, sicché da tale data i trattamenti economici più favorevoli in godimento venivano riassorbiti.

L'art. 31 dello stesso D.Lgs., sanciva che nel caso di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passava alle dipendenze di tali soggetti si applicava l'art. 2112 c.c.. Tale era, secondo il giudice d'appello, l'ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame, in quanto l'Inps, in virtù del D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, era subentrato al Ministero nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, assorbendo il personale del Ministero adibito a tali funzioni. Dal combinato disposto di tali norme derivava che il trattamento economico in godimento al dipendente al momento del trasferimento era salvaguardato fino al successivo completo riassorbimento.

Il D.P.C.M. 30 marzo 2007, art. 2, comma 3, andava quindi interpretato nel rispetto di tale clausola di salvaguardia.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi di censura, cui l'Inps ha opposto difese con controricorso contenente ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.

## CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato il vizio di interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 31 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 19).

2. Con il secondo mezzo viene dedotta la falsa applicazione del D.P.C.M. 30 marzo 2007, art. 1, comma 3.

2.1. I due motivi sono diretti a sostenere la non riassorbibilità dell'assegno attribuito dalla sentenza impugnata.

Il ricorrente ha esposto che con Decreto 24 maggio 2000, n. 120245 il Ministero gli aveva riconosciuto, in forma di assegno personale non riassorbibile, il "premio di esercizio", in precedenza percepito come dipendente delle Ferrovie dello Stato.

Ha assunto che l'assegno costituiva elemento della retribuzione fissa non soggetto a riassorbimento, come del resto indicato nel decreto ministeriale che lo riconosceva; ha altresì rappresentato che tale atto amministrativo, reso all'esito del parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Ragioneria generale dello Stato, costituisce esecuzione di obbligazioni di fonte normativa e contrattuale e che il diritto a percepire l'assegno era stato riconosciuto dal giudice di legittimità a conclusione di un contenzioso instaurato con l'Ente Ferrovie dello Stato.

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'Inps lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 3 e art. 30, comma 2 quinquies, nonché degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all'art. 6, comma 11, del c.c.n.i. per il comparto enti pubblici non economici.

3.1. La censura è diretta a sostenere che il P. non aveva affatto diritto a conservare l'assegno presso l'Inps, contestandosi a monte il suo riconoscimento. A tal riguardo l'Inps ha esposto che il P. era transitato al Ministero con decorrenza dall'1 agosto 2007 e

che il D.P.C.M. 30 marzo 2007, che regolava il trasferimento, all'art. 2, comma 3, prevedeva che il personale trasferito avrebbe conservato il trattamento giuridico ed economico in godimento soltanto fino al rinnovo del CCNL del personale del comparto enti pubblici non economici. Il contratto collettivo integrativo Inps sottoscritto il 15 maggio 2008, all'art. 6, comma 11, aveva previsto, ai sensi del D.P.C.M. 30 marzo 2007, predetto art. 2, comma 3, che al personale proveniente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, transitato all'Inps a seguito del D.P.C.M. 30 marzo 2007, erano attribuite le competenze economiche accessorie previste dalle norme contrattuali del comparto di provenienza fino all'1 ottobre 2007 e dall'1 ottobre 2007, data di entrata in vigore del CCNL 2006/2009 per il personale del comparto enti pubblici non economici, il trattamento giuridico ed economico dell'Inps.

4. I due motivi del ricorso principale e l'unico motivo di ricorso incidentale, stante l'intima connessione, possono esaminarsi congiuntamente perché tutti inerenti alla riassorbibilità o meno dell'emolumento, oltre che all'eventuale tempistica del riassorbimento.

4.1. Ebbene, nella vicenda di causa la Corte di appello ha ritenuto (in disparte le disposizioni poste a fondamento del percorso logico argomentativo, sulle quali si veda infra) che debba trovare applicazione "il principio generale desumibile (...) dalla regola per cui le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e quello per cui il divieto di reformatio in peius del trattamento economico percepito dai dipendenti pubblici fino al momento del trasferimento ad altro ente o amministrazione per effetto del passaggio o subentro di attività, viene adeguatamente salvaguardato, proprio come ritenuto dal giudice di primo grado, assicurandone la conservazione anche oltre la decorrenza del trasferimento, fino al completo riassorbimento per effetto degli incrementi stipendiali sopravvenuti per i dipendenti già in forza dell'amministrazione di destinazione, peraltro, senza che tale riassorbimento possa dirsi avvenuto già in coincidenza del primo rinnovo del cali applicabile all'ente destinatario successivo al trasferimento, quando, per effetto di tale rinnovo, il trattamento economico assicurato sia comunque ancora inferiore a quello goduto presso l'ente o l'amministrazione di provenienza".

4.2. Tale essendo la decisione della Corte di appello ne va verificata la correttezza, nella dialettica dei motivi posti sul campo dalle parti, volti rispettivamente a sostenere la non riassorbibilità dell'assegno quelli del lavoratore, e - per converso - il riassorbimento pieno dopo l'1 ottobre 2007, in conseguenza dell'applicazione integrale del nuovo trattamento contrattuale del comparto di destinazione, senza salvezza alcuna, il controricorso dell'Inps.

4.3. A tal riguardo va in primo luogo effettuata la ricostruzione dei dati normativi e osservato che alla fattispecie in esame si applica della L. n. 248 del 2005, art. 10.

A tal proposito si osserva, infatti, che il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con mod. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 10, ha disposto:

- al comma 1, il subentro dell'INPS nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato, dopo le leggi di attuazione del decentramento amministrativo, in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo handicap e disabilità, funzioni che già erano di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

- al comma 2 ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la individuazione della data di effettivo esercizio da parte dell'Inps delle funzioni in precedenza del Ministero, nonché la individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; in attuazione di tale previsione, è stato poi emanato il D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha concretamente individuato il contingente di personale trasferito all'Inps.

In tale contesto normativo e', quindi, della L. n. 248 del 2005, citato art. 10, comma 3, del 2005 che disciplina il passaggio all'Inps del personale ministeriale, disponendo che:

"Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.".

Il trattamento giuridico ed economico del personale trasferito è dunque disciplinato da detta norma speciale, che trova applicazione in luogo di quella generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, il cui incipit peraltro espressamente fa salve le previsioni in deroga. Ne consegue che il D.P.C.M. 30 marzo 2007, si limita a riprodurre il contenuto dell'art. 10, citato comma 3; né poteva essere altrimenti in quanto detto atto amministrativo, difettando una specifica delega legislativa, non poteva avere alcuna competenza in tema di trattamento giuridico ed economico.

4.4. A tale rilievo consegue che il giudice di appello ha erroneamente individuato la disciplina della fattispecie di causa nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31, il che esime dall'esame delle censure svolte in entrambi i contrapposti ricorsi in ordine all'interpretazione dello stesso articolo offerta dal giudice dell'appello.

4.5. Neppure è rilevante in causa il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, che non regola la disciplina giuridica ed economica del passaggio di dipendenti a seguito del trasferimento delle funzioni da un ente pubblico ad altro ente, pubblico o privato, ma il trattamento economico nel corso del rapporto con una delle amministrazioni pubbliche di cui al precedente art. 2.

4.6. Tanto premesso, è evidente, alla luce della L. n. 249 del 2005, art. 10, comma 3, l'infondatezza dei due motivi del ricorso principale volti a sostenere la non riassorbibilità dell'assegno che, invece, è come innanzi si è detto espressamente prevista dal legislatore.

4.7. Resta da esaminare la questione relativa al momento di operatività del riassorbimento e quindi la valutazione della fondatezza del motivo di ricorso incidentale dell'Inps che, in attuazione del D.L. n. 205 del 2005, art. 10, comma 3, sostiene che al P. compete il trattamento giuridico ed economico in godimento presso il Ministero solo fino al rinnovo del c.c.n.l. del comparto enti pubblici non economici, avvenuto in data 1 ottobre 2007 (CCNL normativo 2006 - 2009 economico 2006 - 2007, sottoscritto in data 1 ottobre 2007) dovendo allo stesso applicarsi, per l'epoca successiva, il trattamento previsto dal c.c.n.l. di comparto.

4.8. Da quanto esposto deriverebbe, secondo quanto sostenuto dall'INPS, che dopo il 1 ottobre 2007 il P. non avrebbe diritto a conservare l'assegno personale percepito presso il Ministero, essendo prevista la applicazione integrale del nuovo trattamento contrattuale del comparto di destinazione, senza salvezza alcuna.

4.9. Ritiene il Collegio che anche il motivo di ricorso incidentale sia infondato e vada rigettato.

4.10. Va al riguardo richiamato l'art. 3, comma 1 della direttiva 2001/23/CE (in cui è stata trasfusa l'analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE) che stabilisce che "I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.". A sua volta il comma 3 stabilisce che "Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo".

Tale direttiva è applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche.

Sulla interpretazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva 77/187/CEE, norma identica all'art. 3, n. 3, della successiva direttiva 2001/23/CE, costituisce punto fermo quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C108/10, Scattolon, del 6.9.2011, nella quale si è affermato ai punti 72 - 76:

"72. Ai sensi del citato art. 3, n. 2, comma 1, il cessionario è tenuto a mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza di tale contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo. Il comma 2 di detta disposizione aggiunge che gli Stati membri possono limitare il periodo di mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno.

73. Come già precisato dalla Corte, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, comma 2, della direttiva 77/187 non può privare di contenuti il comma 1 del medesimo numero. Pertanto, questo comma 2 non osta a che le condizioni di lavoro enunciate in un contratto collettivo che si applicava al personale interessato prima del trasferimento cessino di essere applicabili al termine di un anno successivo al trasferimento, se non addirittura immediatamente alla data del trasferimento, quando si realizzi una delle ipotesi previste dal comma 1 di detto numero, ossia la risoluzione o la scadenza di detto contratto collettivo oppure l'entrata in vigore o l'applicazione di un altro contratto collettivo (v. sentenza 9 marzo 2006, causa C-499/04, Werhof, Racc. pag. 1-2397, punto 30, nonché, in tema di art. 3, n. 3, della direttiva 2001/23, sentenza 27 novembre 2008, causa C-396/07, Juuri, Racc. pag. 1-8883, punto 34).

74. Di conseguenza, la norma prevista dall'art. 3, n. 2, comma 1, della direttiva 77/187, ai sensi della quale "il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data (...) (di) applicazione di un altro contratto collettivo", dev'essere interpretata nel senso che il cessionario ha il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione.

75. Benché da quanto sin qui esposto discenda che la direttiva 77/187 lascia un margine di manovra, che consente al cessionario e alle altre parti contraenti di stabilire l'integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti in modo tale che questa risulti debitamente adattata alle circostanze del trasferimento in questione, ciò nondimeno le modalità scelte devono essere conformi allo scopo di detta direttiva. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, quest'obiettivo consiste, essenzialmente, nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole

per il solo fatto del trasferimento (sentenza 26 maggio 2005, causa C-478/03, Celtec, Racc. pag. 1-4389, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché, in merito alla direttiva 2001/23, ordinanza 15 settembre 2010, causa C-386/09, Briot, punto 26).

76. Il ricorso alla facoltà consistente nel sostituire, con effetto immediato, le condizioni di cui godevano i lavoratori trasferiti in base al contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle previste dal contratto collettivo vigente presso il cessionario non può pertanto avere lo scopo, o l'effetto, di imporre a detti lavoratori condizioni globalmente meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Se così non fosse, la realizzazione dello scopo perseguito dalla direttiva 77/187 potrebbe essere agevolmente rimessa in discussione in qualsiasi settore disciplinato in forza di contratti collettivi, il che pregiudicherebbe l'efficacia pratica di detta direttiva."

4.10.1. Ebbene, i punti 75 e 76 innanzi riportati sono chiarissimi nell'affermare che il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all'anzianità di servizio.

4.10.2. In una parola, come ben evidenziato al punto 76, la facoltà pure concessa al cessionario di sostituire, con effetto immediato, le condizioni di lavoro previste nel contratto collettivo vigente presso il cedente con quelle applicate da esso cessionario, non può essere giammai utilizzata, né allo scopo, né comunque produrre l'effetto, di porre i lavoratori trasferiti in una posizione deteriore, applicando ad essi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle applicabili prima del trasferimento. Insomma, i lavoratori trasferiti non possono essere collocati in una posizione deteriore per il sol fatto del trasferimento.

4.11. Non ostano a tale soluzione alcune pronunzie di questa Corte che hanno ritenuto, in caso di cessione di ramo d'azienda, che ai dipendenti ceduti debba applicarsi, ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 3, il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (si veda Cass. n. 37291/2021 e la giurisprudenza ivi citata, in particolare Cass. n. 19303/2015, Cass. n. 10614/2011, Cass. n. 5882/2010); in realtà, alla stregua d'una doverosa interpretazione della normativa interna che sia conforme al diritto Eurounitario, come interpretato nella citata sentenza Scattolon della CGUE, anche l'applicazione d'un diverso e meno favorevole contratto

collettivo non significa che il lavoratore trasferito non conservi, quanto meno in via di assegno ad personam, il pregresso più favorevole quantum retributivo.

4.12. Si ritiene, quindi, che il trasferimento non possa mai determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento economico, quindi condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa che va effettuata all'atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogate con continuità, ancorché legate all'anzianità di servizio.

4.13. Alla luce di quanto si è innanzi esposto, della L. n. 248 del 2005, art. 10, comma 3, va data una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato dalla CGUE nella sentenza Scattolon. Ne deriva l'impossibilità di applicare - in epoca del tutto coeva al trasferimento - condizioni economico-retributive peggiorative per i lavoratori, in quanto ciò contrasterebbe con lo stesso scopo e la ratio della normativa unionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono va quindi rigettato anche il ricorso incidentale, in quanto la tesi sostenuta dall'Inps si pone in contrasto con i contenuti della sentenza Scattolon, finendo con il determinare un inammissibile peggioramento del trattamento retributivo globale del lavoratore.

5. Il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale consiglia la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

6. Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2022

